

Pubblicato il 26/08/2026

N. 06668 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 09495/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9495 del 2025, proposto dall'Ufficio Territoriale del Governo di OMISSIS, il Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione prima, n.1600 dell'8 ottobre 2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno* 25 giugno 2026 il Cons. -OMISSIS- e viste le conclusioni delle parti come in atti;

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, proposto avanti al T.A.R. per la Calabria, il signor -OMISSIS-, odierno appellato, ha chiesto la condanna del Ministero dell'interno al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell'adozione dell'informativa antimafia interdittiva prot. n. 9851 del 27 gennaio 2017 emessa dalla Prefettura di OMISSIS nei confronti delle attività economiche allo stesso riconducibili, e definitivamente annullata all'esito del giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7406 del 2020.

1.1. L'originario ricorrente ha rappresentato nel primo grado di giudizio di essere titolare di una pluralità di attività imprenditoriali, tra cui il commercio ambulante nei settori alimentare e non alimentare, attività di ristorazione, un centro estetico, nonché il commercio di autoveicoli, tutte costituenti la principale fonte di sostentamento proprio e del nucleo familiare.

1.2. Egli ha dedotto che, a causa dell'interdittiva e dei conseguenti provvedimenti comunali e amministrativi adottati in via derivata, tutte le attività imprenditoriali dallo stesso esercitate erano cessate, con conseguente perdita di redditività e grave compromissione della propria sfera personale e professionale. Ha pertanto chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificando il danno emergente in euro 40.607,78, il lucro cessante in euro 250.000,00, e allegando altresì un danno alla salute conseguente alla vicenda amministrativa.

1.3. Con la sentenza qui impugnata il T.A.R. Calabria ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo euro 793,00 a titolo di danno emergente per spese peritali, euro 16.770,00 a titolo di perdita di *chance* e euro 36.349,97 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori. Il primo giudice ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo della responsabilità dell'Amministrazione, osservando che la prognosi prefettizia di infiltrazione mafiosa era stata costruita sulla base di un quadro istruttorio incompleto, nel quale erano stati omessi o non adeguatamente considerati gli esiti favorevoli di procedimenti penali e di prevenzione riguardanti l'interessato. Secondo il T.A.R., pur potendo l'Autorità prefettizia valorizzare elementi provenienti dall'ambito penale anche in presenza di assoluzioni o proscioglimenti, nel caso di specie tali elementi erano stati tuttavia trascurati, con conseguente compromissione dell'intera valutazione prognostica.

1.4. Avverso tale decisione hanno proposto appello il Ministero dell'interno, e l'UTG di OMISSIS.

Con il primo motivo l'Amministrazione appellante deduce la violazione dell'art. 2043 c.c., contestando la sussistenza della colpa e sostenendo che l'interdittiva fosse fondata su un compendio istruttorio composto da elementi reali e correttamente acquisiti, astrattamente idonei a sorreggere una prognosi di permeabilità mafiosa. Secondo l'appellante, l'annullamento del provvedimento non potrebbe automaticamente tradursi in responsabilità risarcitoria, essendo configurabile, nella fattispecie, un'ipotesi di errore scusabile correlata all'elevata discrezionalità che caratterizza il potere prefettizio in materia antimafia.

L'Amministrazione evidenzia, inoltre, che taluni sviluppi favorevoli all'originario ricorrente, in particolare la revoca della sorveglianza speciale, sarebbero intervenuti successivamente all'adozione dell'interdittiva, e che il giudizio di illegittimità espresso dal Consiglio di Stato si sarebbe risolto in una diversa valutazione del quadro indiziario, senza accertare errori fattuali o travisamenti tali da integrare colpa grave.

Con ulteriori censure l'appellante contesta ancora il riconoscimento del danno da perdita di *chance*, ritenendo non dimostrato il nesso causale tra l'interdittiva e il lamentato pregiudizio economico; censurando inoltre il riconoscimento del danno non patrimoniale, sostenendo che la patologia lamentata non possa essere riferita in via esclusiva al provvedimento prefettizio, in considerazione delle ulteriori vicende giudiziarie che hanno interessato il signor -OMISSIS-.

2. Si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data 9.2.2026, l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata. Lo stesso evidenzia che i giudici che hanno annullato l'interdittiva hanno accertato non una mera divergenza valutativa rispetto all'operato prefettizio, bensì una significativa carenza istruttoria e un travisamento del quadro fattuale, derivanti dalla mancata considerazione degli esiti assolutori e dei provvedimenti giudiziari favorevoli che avevano progressivamente ridimensionato gli elementi posti a base della misura interdittiva. A suo avviso, proprio tale omissione avrebbe impedito di qualificare l'errore come scusabile, e giustificherebbe conseguentemente il riconoscimento della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione. Quanto ai danni, l'appellato richiama le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e la documentazione sanitaria acquisita agli atti, sostenendo la correttezza delle statuizioni del T.A.R. sia con riguardo alla perdita di *chance* sia con riguardo al danno non patrimoniale.

3. Con ordinanza n. 10 del 2026, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare dell'Amministrazione appellante, disponendo il mantenimento della *res adhuc integra* fino alla definizione del giudizio e fissando l'udienza pubblica.

4. Alla pubblica udienza del 25 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L'appello è infondato.

5.1. Con il primo motivo il Ministero dell'interno censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ravvisato l'elemento soggettivo della colpa al fine della responsabilità dell'Amministrazione, sostenendo che l'annullamento dell'informazione antimafia

sarebbe derivato da una diversa valutazione del medesimo compendio indiziario da parte del giudice amministrativo e non da errori imputabili all'Autorità prefettizia.

La censura non è condivisibile.

Va premesso che, secondo consolidati principi, il risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo non costituisce effetto automatico dell'annullamento dell'atto, postulando l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ossia dell'illegittimità del provvedimento, del danno ingiusto, del nesso causale e, fatti salvi alcuni settori, dell'elemento soggettivo della colpa dell'apparato amministrativo.

Parimenti consolidato è l'orientamento secondo cui l'illegittimità dell'atto annullato integra un indice presuntivo della colpa dell'Amministrazione, con presunzione relativa, in quanto l'Amministrazione ha la possibilità di dimostrare la sussistenza di circostanze idonee a configurare l'errore scusabile, quali l'obiettivo incertezza del quadro normativo o fattuale, la novità della questione, la presenza di contrasti interpretativi ovvero la particolare complessità dell'accertamento demandato.

5.2. Con specifico riguardo alle informative antimafia, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l'ampio margine di apprezzamento riconosciuto al Prefetto e la natura necessariamente prognostica del relativo giudizio impongono particolare cautela nell'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione.

In tale prospettiva, l'errore scusabile può ravvisarsi quando gli elementi acquisiti risultino oggettivamente significativi e astrattamente idonei a sostenere una plausibile valutazione di permeabilità mafiosa, ancorché successivamente ritenuti insufficienti in sede giurisdizionale.

Tale principio, tuttavia, presuppone che la valutazione prefettizia sia stata formulata all'esito di un'istruttoria completa ed esaustiva e sulla base di una corretta ricostruzione del quadro fattuale di riferimento.

L'errore scusabile non può infatti essere invocato quando l'illegittimità del provvedimento derivi non dall'opinabilità del giudizio discrezionale, ma da carenze istruttorie o dall'omessa considerazione di fatti rilevanti.

5.3. Nel caso che qui occupa, come correttamente rilevato dal primo giudice, le pronunce giurisdizionali che in primo grado e in appello hanno disposto l'annullamento dell'interdittiva non hanno censurato la valutazione del materiale indiziario compiuta dal Prefetto, ma la stessa base fattuale sulla quale tale valutazione era stata costruita.

Dalla ricostruzione operata nelle predette decisioni emerge infatti che il giudizio di permeabilità mafiosa è stato formulato valorizzando vicende giudiziarie senza un adeguato confronto con i relativi esiti definitivi, attribuendo rilievo a misure di prevenzione successivamente venute meno per accertata insussistenza dei presupposti e richiamando fatti risalenti nel tempo senza vagliarne l'attualità ai fini della prognosi interdittiva.

In particolare, risultano non adeguatamente considerati elementi di sicuro rilievo quali l'assoluzione dalla contestazione di reati associativi, gli esiti favorevoli dei procedimenti in materia di stupefacenti e il venir meno delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Si tratta di circostanze non marginali, ma direttamente incidenti sulla consistenza e sull'attualità degli indici sintomatici posti a fondamento del provvedimento.

5.4. Ne consegue che l'illegittimità dell'informativa non è stata ricondotta a una mera divergenza valutativa circa il significato attribuibile ai fatti acquisiti, bensì a una comprovata carenza istruttoria, correttamente ritenuta dal TAR, nella sentenza qui appellata, incompatibile con il riconoscimento dell'errore scusabile.

5.5. Né può assumere rilievo decisivo l'argomento con cui l'Amministrazione fa leva sulla sopravvenienza di elementi favorevoli successivi all'adozione della misura.

La sentenza appellata non ha infatti fondato il proprio convincimento sull'emersione di fatti sopravvenuti, ma sul rilievo che il quadro istruttorio posto a base dell'informativa risultava, già al momento dell'adozione del provvedimento, incompleto e non adeguatamente apprezzato nei suoi profili essenziali.

Se è vero che la logica preventiva sottesa all'informazione antimafia consente di valorizzare anche elementi privi di rilievo penale o vicende concluse con esito assolutorio, è altrettanto vero che il relativo giudizio prognostico deve pur sempre fondarsi su una rappresentazione completa e corretta della situazione fattuale.

L'appellante, pertanto, non sembra pertanto aver colto la reale *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

5.6. Non meritano accoglimento neppure le censure rivolte al capo della decisione concernente il danno da perdita di *chance*.

Il TAR ha escluso il risarcimento del lucro cessante, rilevando, sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, l'impossibilità di ricostruire con sufficiente attendibilità la concreta redditività delle attività interessate.

Proprio in ragione di tale incertezza, il primo giudice ha riconosciuto esclusivamente il danno da perdita di *chance* in misura contenuta, valorizzando le risultanze tecniche acquisite agli atti, che l'Amministrazione non ha contestato con specifiche censure di carattere metodologico o valutativo.

5.7. Del pari infondate sono le doglianze concernenti il danno non patrimoniale.

La sentenza appellata ha ritenuto dimostrata, sulla base della documentazione sanitaria e medico-legale versata in atti, l'insorgenza di una patologia psichica causalmente riconducibile agli effetti dell'interdittiva successivamente dichiarata illegittima.

A fronte di tale accertamento, l'Amministrazione si limita a prospettare in termini generici la possibile incidenza di ulteriori vicende personali e giudiziarie, senza indicare elementi istruttori specifici idonei a infirmare il giudizio di causalità espresso dal primo giudice.

5.8. In definitiva, la sentenza gravata ha correttamente ravvisato la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'Amministrazione, individuando il profilo di colpa nella significativa carenza istruttoria che ha caratterizzato l'adozione dell'informativa antimafia e limitando il risarcimento alle sole voci di danno adeguatamente dimostrate.

6. L'appello va pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata.

7. Le peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla complessità del quadro fattuale e dal lungo sviluppo del contenzioso, giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2026.